



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 16 DEL 23 APRILE 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **TENUTA, CONSERVAZIONE DEI LIBRI CONTABILI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO**

A seguito dell'entrata in vigore delle semplificazioni introdotte dall'articolo 12-octies del DL 30 aprile 2019, n. 34, la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici, provvedendo alla stampa su richiesta degli organi di controllo ed in loro presenza. La tenuta dei registri in modalità elettronica non va confusa con la conservazione, i due adempimenti restano distinti, seppure posti in continuità: questo è quanto emerge dai recenti chiarimenti forniti con la risposta all'interpello n. 236/E/2021.

Pagina 6

- **CORONAVIRUS: DECRETO RIAPERTURE E SPOSTAMENTI**

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus Covid-19, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia, il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 (di seguito nominato semplicemente Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22/04/2021 e in vigore da oggi, 23/04/2021. Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni in esso contenute.

Pagina 13

- **DICHIARAZIONI IVZ 2021: QUADRO VQ**

Il quadro VQ, denominato "**Versamenti periodici omessi**" è stato inserito per la prima volta nel Modello Iva 2020; esso è finalizzato a determinare il credito maturato a seguito di **versamenti di Iva periodica "non spontanei"**. Vediamo quali sono gli aspetti pratici.

Pagina 16

## AGGIORNAMENTO

---

- **COOPERATIVE E FINANZIAMENTI AGEVOLATI: DOMANDE DAL 23 APRILE 2021**

A partire dal 23 aprile 2021, le società cooperative di piccola e media dimensione potranno presentare le domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore della

nascita, lo sviluppo e il consolidamento (c.d. Nuova Marcora). Il Ministero dello Sviluppo economico, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2021 ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'agevolazione. Nella consueta rubrica "Sapere per fare riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire della suddetta agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.

Pagina 20

■ **LIQUIDAZIONI DI IMPRESA DAL 2014 I LIBRI SOCIALI VANNO CONSEGNATI AL REGISTRO IMPRESE**

La prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è incompatibile con il vigente quadro normativo.

Pagina 30

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 32

■ **INTERPELLO 23/04/2021 N.289: DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA PER IL RECUPERO DEL VISTO DI CONFORMITA' DIMENTICATO**

Pagina 34

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 23.04.2021 AL 07.05.2021**

Pagina 35

## LA SETTIMANA IN BREVE

*Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

**Assemblee a distanza fino al 31 luglio 2021 anche per ONLUS, APS e ODV**

Anche per l'anno 2021, per il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, **il legislatore ha previsto la possibilità per enti commerciali ed enti non commerciali di svolgere le assemblee con modalità semplificate e a distanza**, mediante sistemi di telecomunicazione (videoconferenza), con la possibilità di esercitare il voto anche per corrispondenza o con modalità elettronica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Possono essere svolte con queste modalità le assemblee che approvano il bilancio ma in generale tutte le assemblee, sia straordinarie che ordinarie.

Per un difetto di allineamento tra diversi riferimenti normativi si era creata una discrepanza temporale: mentre per Associazioni di promozione sociale (APS), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Organizzazioni di volontariato (ODV) **era previsto il termine del 30 aprile 2021**, per gli altri Enti non commerciali (ENC) e per tutti gli enti commerciali, il termine era fissato al 31 luglio 2021.

Ora è stata sanata la difficoltà per cui **si riallinea il termine entro il quale è possibile effettuare le assemblee a distanza, con modalità semplificate, per tutti gli Enti del terzo settore (ETS), stabilendo l'unico termine del 31 luglio 2021**. Si ricorda che **il termine non riguarda la convocazione dell'assemblea, ma il suo effettivo svolgimento**.

**Bonus locazioni: spetta per i canoni 2020 pagati in ritardo nel 2021**

L'Agenzia delle entrate con Risposta a interpello n. 263 del 19 aprile 2021 replica ad una società in merito alla possibilità di usufruire del **bonus locazioni anche per i canoni pagati in ritardo**. In particolare, nel caso di specie, le Entrate chiariscono che, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma **a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta, l'istante maturerà comunque il diritto alla fruizione del credito d'imposta**.

**Indennità COVID 2400 euro: requisiti e nuova scadenza**

L'INPS ha pubblicato ieri le istruzioni complete nella **circolare INPS N. 65 del 19.4.2021 per i nuovi beneficiari delle indennità da 2400 euro istituite dal decreto Sostegni** per i lavoratori precari ovvero dipendenti a termine, stagionali, intermittenti, venditori a domicilio, occasionali. Sono stanziati a questo fine circa 900 milioni di euro. **La scadenza per la domanda del 30 aprile prevista dalla legge è stata posticipata al 31 maggio 2021** per chi perfeziona i requisiti sulla base della nuova norma, in quanto si è ancora in attesa della procedura informativa aggiornata. Invece i

bonus sono già in fase di erogazione senza bisogno di domanda per le analoghe categorie che li avevano già ottenuti con il decreto Ristori 137/2020. Ricordiamo che l'indennità non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto a contribuzione figurativa né ad assegni per il nucleo familiare.

### **Guide turistiche escluse dal contributo per i centri storici**

L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 264 del 19 aprile fornisce chiarimenti in merito al "**Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**" delineando che NON spetta alle guide turistiche che vi operano come lavoratori autonomi.

In particolare, l'agenzia chiarisce che **l'art 59 del DL 104/2020 al primo comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti "esercanti attività di impresa" ed essendo l'istante un lavoratore autonomo ovvero un libero professionista, in quanto guida turistica, è esclusa dall'ambito di applicazione della agevolazione.** La questione è stata superata fortunatamente con il Fondo perduto del DL Sostegni n.41/2021, che, al verificarsi di certe condizioni, include nella agevolazione anche le P.IVA.

### **Pratica forense presso INPS: domanda entro il 12 maggio**

Dallo scorso lunedì 12 aprile l'INPS ha reso disponibile la procedura online per presentare la **domanda di ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura INPS.** Va utilizzato a questo fine unicamente il form disponibile nella sezione Avvisi – Pratica forense presso l'avvocatura dell'INPS, sul sito istituzionale dove sono disponibili i vari bandi regionali. Si ricorda infatti che le selezioni sono su base regionale. La scadenza per le richieste è fissata alle ore 14.00 del 12 maggio 2021. Ricordiamo i requisiti richiesti:

- ◆ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 247/2012;
- ◆ essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l'Ufficio legale INPS indicato nella domanda di pratica;
- ◆ se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a due mesi.

L'ammissione alla pratica forense potrà essere richiesta per uno soltanto degli Uffici Legali citati nell'art. 1 dei bandi. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto nel formato europeo (in pdf).

### **Riapertura Fiere: le regole proposte dalle Regioni**

Nel calendario delle riaperture previsto dall'ultimo Decreto la data relativa a fiere e congressi era molto attesa. Il settore, infatti, ha subito un impatto devastante dall'emergenza Covid, essendo

rimasto bloccato da mesi ormai, con un abbattimento del 90% del fatturato. A seguito della discussione di ieri in Consiglio dei ministri, infatti, la riapertura è fissata con date differenziate ovvero:

- ◆ 15 giugno 2021 per le fiere ed esposizioni
- ◆ 1° luglio per convegni e congressi

Le regole potranno essere adottate per il contenimento del contagio da COVID al momento della riapertura per gli eventi pubblici SOLO nelle Regioni in zona gialla.

Si raccomandano in particolare:

- ◆ definizione del numero massimo dei partecipanti da calibrare rispetto agli spazi disponibili, individuando anche un numero per ogni sede/padiglione dell'evento.
- ◆ possibilità di prenotazione delle visite anticipata e con modalità telematica
- ◆ riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti, se possibile con percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- ◆ predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità,
- ◆ garantire pulizia e igienizzazione in particolare delle superficie più frequentemente toccate
- ◆ Rilevazione della temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- ◆ prodotti per l'igienizzazione devono essere disponibili in più punti delle aree
- ◆ obbligo di mascherina per il personale addetto all'assistenza per tutta la durata delle attività.

### **Misure specifiche per ripresa congressi e convegni dal 1° luglio 2021**

- ◆ Distribuzione materiale informativo promozionale e gadget con obbligo di igienizzazione preventiva delle mani o con sistemi digitali
- ◆ mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- ◆ eventuali postazioni di accoglienza e segreteria dei congressi devono essere dotate di barriere fisiche
- ◆ servizio guardaroba solo con appositi sacchetti porta abiti
- ◆ distanziamento minimo delle sedute del pubblico sia frontale che laterale di almeno 1 metro con obbligo di mascherina o 2 metri senza
- ◆ distanza tavolo dei relatori e podio di almeno due metri dal pubblico, per interventi senza l'uso della mascherina.
- ◆ dispositivi a disposizione di relatori, (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale e protetti con pellicola da sostituire ad ogni utilizzatore.
- ◆ Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre per favorire il ricambio d'aria

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: TENUTA, CONSERVAZIONE DEI LIBRI CONTABILI E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO**

A seguito dell'entrata in vigore delle semplificazioni introdotte dall'articolo 12-octies del DL 30 aprile 2019, n. 34, la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici, provvedendo alla stampa su richiesta degli organi di controllo ed in loro presenza.

**La tenuta dei registri in modalità elettronica non va confusa con la conservazione**, i due adempimenti restano distinti, seppure posti in continuità: questo è quanto emerge dai **recenti chiarimenti forniti con la risposta all'interpello n. 236/E/2021**.

| <b>MODALITÀ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI FISCALI OBBLIGATORI</b> |   |
|--|---|
| <b>REGISTRI OBBLIGATORI</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Registri IVA (vendite e acquisti)</li> <li>◆ Registro dei beni ammortizzabili</li> <li>◆ Libro degli inventari</li> <li>◆ Libro giornale</li> <li>◆ Scritture ausiliarie di magazzino</li> </ul>   |
| <b>TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI</b>                             | <p>Come ricordato in premessa, la <b>tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici</b> (su qualsiasi supporto) è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.</p> <p>In altri termini, è stato esteso l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica.</p> <p>Per la <b>tenuta in forma elettronica</b>, pertanto, è considerato valido <b>qualsiasi supporto</b>.</p> |
| <b>CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI</b>                 | <p>Il DM 17 giugno 2014 prevede che i <b>documenti informatici</b> rilevanti ai fini tributari debbano possedere le caratteristiche dell'<b>immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità</b>, a tal fine prescrive che essi vengano conservati in modo tale che:</p> <p>a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'Amministrazione digitale e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;</p>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.</p> <p>Il processo di <b>conservazione dei documenti informatici</b> termina con l'apposizione di un <b>riferimento temporale</b> opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.</p> <p>Il processo di conservazione descritto si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al <b>termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali</b> (ordinariamente fissato al 30 novembre, prorogato al 10 dicembre 2020 per il periodo d'imposta 2019 – Modello Redditi 2020).</p> <p>Il termine del processo di conservazione <b>per il 2019</b>, è stato prorogato di 3 mesi, ossia la scadenza slitta dal 10 marzo 2021 al <b>10 giugno 2021</b>.</p> |
| <p><b>TENUTA E CONSERVAZIONE: ADEMPIMENTI DISTINTI</b></p>  | <p>Alla luce di quanto sopra, volendo sintetizzare il quadro normativo in essere, si osserva che <b>tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità.</b></p> <p><b>Qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai fini della loro regolarità, <b>non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi</b>, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;</li> <li>◆ <b>entro tale momento</b> (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) <b>vanno posti in conservazione</b> nel rispetto del citato D.M. 17 giugno 2014 - e, quindi, anche del codice dell'amministrazione digitale e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso decreto rinvia - laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, oppure vanno materializzati (stampati su carta).</li> </ul>                    |
| <p><b>IMPOSTA DI BOLLO SUI LIBRI E REGISTRI FISCALI</b></p> | <p>In linea generale è dovuta, fin dall'origine, nella misura di <b>16,00 euro, per ogni cento pagine</b> o frazione di esse, l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'articolo 2214 del c.c.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la <b>tenuta</b> dei registri contabili e i libri sociali,</p>   |

indipendentemente dalla successiva conservazione, **avvenga in modalità elettronica** occorre far riferimento al citato DM 17 giugno 2014 che prevede quanto segue:

- ◆ l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante **versamento con modello F24**, con modalità esclusivamente telematica
- ◆ utilizzando il **codice tributo 2501** denominato "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*"
- ◆ il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o *utilizzati* durante l'anno avviene in **un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

L'imposta sui libri e sui registri fiscali, **tenuti in modalità informatica**, è dovuta **ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.**

In altri termini, i soggetti che si avvalgono della conservazione **in modalità informatica dei libri e registri contabili 2019** versano l'imposta di bollo **entro il 30 aprile 2021**, tramite modello F24 (codice tributo 2501), **ogni 2.500 registrazioni** o frazioni di esse.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,




**OGGETTO: CORONAVIRUS - DECRETO RIAPERTURE E SPOSTAMENTI**

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus Covid-19, prevedendo la **graduale ripresa delle attività economiche e sociali**, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia, il Governo ha emanato il [Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021](#) (di seguito nominato semplicemente Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22/04/2021 e **in vigore da oggi, 23/04/2021**. Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni in esso contenute.

| <b>CORONAVIRUS: DECRETO RIAPERTURE E SPOSTAMENTI</b> |  |
|--|--|
| <b>Ripristino zone gialle</b><br>art. 1              | <p><b>Dal 1° maggio al 31 luglio 2021</b>, si applicano le misure previste dal <b>DPCM del 2.3.2021</b> (si veda la nostra scheda del 5 Marzo), salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.</p> <p><b>Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori</b> delle Regioni e delle Province autonome <b>che si collocano nelle zone bianca e gialla<sup>1</sup></b>.</p> <p>Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, <b>le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti</b>, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive<sup>2</sup>, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;</li> <li>b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.</li> </ul> |
| <b>Spostamenti territoriali nazionali</b><br>art. 2  | <p><b>Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome in zona arancione o rossa sono consentiti oltre che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per comprovate esigenze lavorative;</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Cessano infatti di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.l. 44/2021.

<sup>2</sup> Tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ o per situazioni di necessità</li> <li>◆ o per motivi di salute;</li> <li>◆ nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione,</li> </ul> <p><b>ai soggetti muniti delle certificazioni verdi</b> di cui all'articolo 9 del presente Decreto.</p> <p><b>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nella zona gialla;</b></li> <li>◆ <b>e, in ambito comunale, nella zona arancione;</b></li> </ul> <p><b>è consentito lo spostamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ verso una sola abitazione privata abitata;</li> <li>◆ una volta al giorno;</li> <li>◆ nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020;</li> <li>◆ e <b>nel limite di 4 persone</b> ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.</li> </ul> <p> <b>Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.</b></p> <p>I provvedimenti adottati dal Ministero della salute<sup>3</sup>, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9 del Decreto, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Attività scolastiche e didattiche</b><br/>art. 3</p> | <p><b>Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dei servizi educativi per l'infanzia<sup>4</sup>;</li> <li>◆ dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;</li> <li>◆ nonché per almeno per il 50% della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di 2° grado.</li> </ul> <p><b>Tale disposizione non può essere derogata</b> da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta:</p>  |

<sup>3</sup> ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 19 del 2020.

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

- ◆ alla presenza di focolai;
- ◆ o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

**Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica<sup>5</sup>, affinché sia garantita:**

- ◆ nella **zona rossa l'attività didattica in presenza** ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca;
- ◆ nelle **zone gialla e arancione l'attività didattica in presenza** ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca.

La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali<sup>6</sup>, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

**Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021:**

- ◆ **nelle zone gialla e arancione**, le attività didattiche e curriculari delle **università** sono svolte prioritariamente in presenza<sup>7</sup>;
- ◆ **nella zona rossa**, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al 1° anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

**Sull'intero territorio nazionale**, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università **lo svolgimento in presenza:**


- ◆ degli esami,
- ◆ delle prove e delle sedute di laurea,
- ◆ delle attività di orientamento e di tutorato,
- ◆ delle attività dei laboratori,

**nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio**, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con

<sup>5</sup> Ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

<sup>6</sup> Secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.

<sup>7</sup> Secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.</p> <p>Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>   |
| <p><b>Servizi di ristorazione</b><br/>art. 4</p>       | <p><b>Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esclusivamente <b>all'aperto</b>,</li> <li>◆ <b>anche a cena</b>,</li> <li>◆ nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti.</li> </ul> <p> Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p><b>Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>anche al chiuso</b>,</li> <li>◆ con consumo al tavolo,</li> <li>◆ <b>dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00</b>,</li> <li>◆ nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020<sup>8</sup>.</li> </ul> |
| <p><b>Spettacoli aperti al pubblico</b><br/>art. 5</p> | <p><b>Dal 26 aprile 2021, in zona gialla</b> gli spettacoli aperti al pubblico in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sale teatrali</b>,</li> <li>◆ <b>sale da concerto</b>,</li> <li>◆ <b>sale cinematografiche</b>,</li> <li>◆ <b>live-club</b></li> <li>◆ <b>e in altri locali o spazi anche all'aperto</b></li> </ul> <p>sono <b>svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati</b> e a condizione che sia assicurato il <b>rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</b> sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.</p> <p>La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima</p>  |

<sup>8</sup> Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a:

- ◆ **1.000 per gli spettacoli all'aperto;**
- ◆ **e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala.**

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.



Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

**Dal 1° giugno 2021<sup>9</sup>, in zona gialla tali disposizioni si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale** con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), **riguardanti gli sport individuali e di squadra**, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

**La capienza consentita non può essere superiore al 25%** di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a:

- ◆ **1.000 per impianti all'aperto;**
- ◆ **500 per impianti al chiuso.**

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Tali linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del Decreto.



**Quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.**

**In zona gialla:**

- ◆ in relazione all'andamento della situazione epidemiologica

<sup>9</sup> Per eventi o competizioni di cui al comma 2 art. 5 del Decreto, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

|   |  |
|---|--|
|   | <p>◆ e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto;<br/> <b>può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori<sup>10</sup>.</b></p>   |
| <p><b>Piscine palestre e sport di squadra</b><br/> art. 6</p>     | <p><b>Dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto<sup>11</sup>.</b></p> <p><b>Dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre<sup>12</sup>.</b></p> <p><b>Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida<sup>13</sup>, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.</b></p>  |
| <p><b>Fiere e congressi</b><br/> art. 7</p>                       | <p><b>È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere<sup>14</sup>, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Le linee guida<sup>15</sup> possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del Decreto.</b></p> <p><b>Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi<sup>16</sup>.</b></p> |
| <p><b>Centri termali e parchi di divertimento</b><br/> art. 8</p> | <p><b>Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali<sup>17</sup>.</b> Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.</p> <p><b>Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento<sup>18</sup>.</b></p>   |

<sup>10</sup> Nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport.

<sup>11</sup> In conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

<sup>12</sup> In conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

<sup>13</sup> Adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

<sup>14</sup> Nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020,

<sup>15</sup> Adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<sup>16</sup> Nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<sup>17</sup> Nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

<sup>18</sup> Nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Certificazioni verdi</b><br/>art. 9</p>        | <p><b>Sono certificazioni verdi Covid-19</b> le certificazioni <b>comprovanti</b>:</p> <p>a) lo stato di avvenuta <b>vaccinazione</b> contro il SARS-CoV-2;<br/> b) lo stato di avvenuta <b>guarigione</b> dall'infezione da SARS-CoV-2,<br/> c) ovvero <b>l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo</b> al virus SARS-CoV-2.</p> <p><b>La certificazione verde Covid-19:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>di cui alla lettera a), ha una validità di 6 mesi</b> (a far data dal completamento del ciclo vaccinale) <b>ed è rilasciata</b> in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, <b>dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione</b>. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;</li> <li>◆ di cui alla lettera b), ha una <b>validità di 6 mesi</b> (a far data dall'avvenuta guarigione) ed è <b>rilasciata</b>, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, <b>dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero</b> del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, <b>dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta</b>, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;</li> <li>◆ di cui alla lettera c), ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.</li> </ul> |
| <p><b>Proroga stato di emergenza</b><br/>art. 10</p> | <p>Con il Decreto viene <b>prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 il termine dello stato di emergenza</b>, di cui all'articolo 1, il comma 1, del D.l. 19/2020. Contestualmente viene prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2021 la validità delle disposizioni previste dal D.l. 33/2020.</p> <p><b>Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal D.l. n. 19 del 2020 e dal D.l. 33 del 2020.</b></p>  |

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti



## Dichiarazione Iva 2021, quadro VQ

Il quadro VQ, denominato “**Versamenti periodici omessi**” è stato inserito per la prima volta nel Modello Iva 2020; esso è finalizzato a determinare il credito maturato a seguito di **versamenti di Iva periodica “non spontanei”**.

La novità del quadro VQ contenuto nella dichiarazione Iva 2021 (anno d'imposta 2020), da presentare **entro il 30 aprile 2021**, riguarda l'indicazione degli **importi versati successivamente alla sospensione per eventi eccezionali**, relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.

Oltre ad essere una novità, la si può definire anche un'eccezione all'interno del quadro VQ, non trattandosi di versamenti “non spontanei”.

### Indice

1. **versamenti periodici omessi e il recupero**
2. **indicazione nella dichiarazione Iva annuale**
3. **La modalità di compilazione**
4. **La novità nel quadro VQ 2021: gli eventi eccezionali**

### 1 versamenti periodici omessi e il recupero

È l'articolo 21-bis, comma 5, del DL 78/2010, che prevede la segnalazione dei versamenti periodici omessi e la possibilità che gli stessi vengano recuperati dall'agenzia delle Entrate avvalendosi della procedura di liquidazione automatica di cui all'articolo 54-bis del Dpr 633/1972 (avvisi bonari).

Sempre l'articolo 21-bis, introducendo le “comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva” (Lipe), consente all'agenzia delle Entrate di avvalersi della possibilità di inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti, escludendo di fatto la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata, rendendo così sempre più frequente il ricorso a versamenti “non spontanei” per regolarizzare gli omessi versamenti.

I versamenti effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità ex articolo 54-bis o di cartelle esattoriali troveranno quindi indicazione nel quadro VQ, ma soltanto se la dichiarazione Iva annuale cui tali versamenti si riferiscono, aveva fatto emergere un saldo a credito.



## 2 L'indicazione nella dichiarazione Iva annuale

Com'è noto il credito annuale Iva emerge dal rigo VL33.

Tale importo è evidentemente influenzato anche dall'ammontare dei versamenti periodici effettuati durante l'anno. Nell'ipotesi in cui dalla dichiarazione Iva emerga un saldo a credito in presenza di un'Iva dovuta superiore a quella versata, si riscontra un credito potenziale più alto di quello "effettivo".

Questo perché nel rigo VL33, come riportato nelle istruzioni, «deve essere indicato l'importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (Iva periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo» nel quale viene indicato il maggiore tra quanto dovuto e quanto versato.

Per comprendere la *ratio* del quadro VQ è quindi fondamentale tenere a mente questo aspetto: nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione rilevano esclusivamente i versamenti effettuati (e non quelli dovuti). Qualora, in presenza di dichiarazione Iva a credito, vi sia una differenza positiva tra Iva periodica dovuta e Iva periodica versata, la stessa differenza viene indicata al rigo VL41 e sarà riportata nel quadro VQ della dichiarazione dell'anno d'imposta successivo, contribuendo così ad incrementare il credito Iva di tale anno d'imposta (successivo) se saranno stati effettuati nel frattempo versamenti non spontanei per allineare il versato al dovuto (come detto a seguito della ricezione di comunicazioni di irregolarità o cartelle esattoriali).

È proprio questa l'utilità del quadro VQ: evidenziare il maggior credito formatosi in base a versamenti non spontanei effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione.

Il quadro VQ presente nella dichiarazione Iva 2021 (anno imposta 2020) **non si riferisce all'anno 2020 ma agli anni precedenti** (anni 2018 e 2019).

Quindi tale quadro si compila solo al verificarsi delle seguenti condizioni che devono sussistere congiuntamente e relativamente ad un anno d'imposta antecedente a quello di riferimento:

- 1) dichiarazione Iva (anni precedenti) a credito;**
- 2) presenza di omessi versamenti indicati nella dichiarazione Iva degli anni precedenti: differenziale positivo tra Iva dovuta e Iva versata;**
- 3) pagamenti non spontanei effettuati per gli anni precedenti successivamente alla data di presentazione della relativa dichiarazione Iva e fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno di riferimento.**

Tradotto operativamente per la dichiarazione Iva 2021, ciò significa che verrà compilato il quadro VQ allorché:

- 1) la dichiarazione Iva per il 2018 e/o il 2019 porti un saldo a credito;
- 2) con riferimento all'anno 2018 e/o 2019 vi siano stati omessi versamenti d'imposta;

3) a partire dall'1 maggio 2019, con riferimento ai versamenti periodici iva regolarizzati per l'anno 2018, e dall'1 luglio 2020, con riferimento ai versamenti periodici iva regolarizzati per l'anno 2019, siano stati effettuati pagamenti non spontanei (avvisi bonari o cartelle) mai indicati in nessuna dichiarazione Iva antecedente, fino alla data del 30 aprile 2021.

Al presentarsi di queste condizioni, il contribuente compilerà il quadro VQ della dichiarazione Iva per l'anno 2020, facendo emergere il credito potenziale risultante dai versamenti effettuati per le per annualità 2018 e/o 2019.

### 3 modalità di compilazione

Il quadro si compone di cinque righe, da VQ1 a VQ5, che possono riguardare fino a cinque periodi di imposta.

In **colonna 1**, ipotizziamo di inserire l'anno di imposta 2019, per il quale dalla dichiarazione Iva era risultato un saldo a credito; per tale anno nella successiva **colonna 2**, andiamo ad inserire la differenza tra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata, avendo il contribuente omesso dei versamenti periodici dell'imposta.

A colonna 2 va indicato il risultato della seguente somma:  $VQ, col. 2 = VL30, col. 2 - (VL30, col. 3 + VL30, col. 4 + VL30, col. 5)$ .

In **colonna 3** invece va inserita la differenza tra il credito potenziale, cioè quello che si sarebbe generato per il 2019 qualora l'Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale, e quello effettivo liquidato nel rigo VL33. *Facendo riferimento alla dichiarazione dell'anno indicato a colonna 1, l'importo di colonna 3 è determinato in base alla seguente formula:*

$$[VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31] - (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23)] - VL33.$$

In **colonna 4**, si dovrà indicare l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2019 versata a seguito di:

- comunicazioni d'irregolarità ex articolo 54-bis, Dpr 633/1972, e/o
- cartelle di pagamento ex articolo 21-bis, DI 78/2010, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, nel nostro caso 30 giugno 2020. *L'importo da indicare a colonna 4 corrisponde alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 del quadro VQ del modello precedente.*

In **colonna 5** vanno inseriti gli importi versati a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità, tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione Iva 2021; stesso criterio della colonna 5 per la successiva **colonna 6** salvo inserire i versamenti effettuati a seguito della ricezione di cartelle.

Nella nuova **colonna 7**, va inserito l'ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali (tale colonna sarà descritta dettagliatamente poco più avanti).

Nella **colonna 8 "credito maturato"**, va indicato l'ammontare del credito che si genera per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7.

*L'importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0.*

### **Un esempio per fare chiarezza**

*Si ipotizzi che la dichiarazione Iva relativa al 2018 abbia chiuso con un credito effettivo riportato nel rigo VL33 pari ad euro € 3.000. Immaginiamo che una delle Lipe, per es. quella relativa al III trimestre 2018, chiuda a debito per euro 15.000 (rigo VP14), senza che tale importo a debito sia stato versato entro la scadenza dell'invio della dichiarazione Iva del 2018. Ipotizziamo che il versamento sia stato rateizzato e pagato, a seguito della ricezione di un avviso di liquidazione ex articolo 54-bis, per euro 2.000 dal 01/05/2019 al 30/06/2020 e per euro 5.000 dal 01/07/2020 al 30/04/2021.*

*Come si evincerà dal quadro VQ della dichiarazione Iva 2021 per l'anno 2020 il credito maturato indicato al rigo VQ1 colonna 8 coinciderà con l'importo indicato in colonna 5 pari ad euro 5.000, senza ovviamente considerare quello di euro 2.000 in quanto già rilevato nella dichiarazione Iva inviata nel 2020 per l'anno d'imposta 2019.*

*Il credito maturato di 5.000 euro viene quindi recuperato nella dichiarazione Iva 2021 per l'anno d'imposta 2020, confluendo direttamente nel rigo VL12, campo 1 e concorrerà pertanto alla liquidazione Iva di tale anno.*

### **La novità nel quadro VQ 2021: gli eventi eccezionali**

Nel quadro VQ del Modello Iva 2021 è stata prevista la **nuova colonna 7** ("Versamenti sospesi per eventi eccezionali") riguardante l'ammontare dell'Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione del Modello Iva relativo al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta.

Con riferimento all'anno d'imposta 2020, la nuova colonna 7 non è riferibile alle sospensioni previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19, poiché gli eventi eccezionali che hanno causato la sospensione devono essersi verificati nell'anno 2019 o 2018 (facendo il quadro VQ esclusivo riferimento a tali annualità).

Discorso diverso per la prossima dichiarazione Iva 2022, nella quale si ritiene andranno indicati i versamenti sospesi relativi al 2020, ripresi dopo la sospensione Covid-19 ed effettuati dopo l'invio della dichiarazione Iva 2021 (il 30 aprile 2021).

## AGGIORNAMENTO

# COOPERATIVE E FINANZIAMENTI AGEVOLATI DOMANDE DAL 23 APRILE 2021

## INTRODUZIONE

A partire **dal 23 aprile 2021**, le **società cooperative** di piccola e media dimensione potranno presentare le domande per richiedere **finanziamenti agevolati** in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento (c.d. **Nuova Marcora**).

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, del [Decreto direttoriale del 31 marzo 2021](#) ha definito i termini e le modalità di presentazione delle **domande** per l'agevolazione. La misura, nota come "**Nuova Marcora**", è volta a sostenere le **società cooperative di produzione e lavoro attive** in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso **finanziamenti agevolati**, che:

- ◆ hanno una durata non superiore a 10 anni,
- ◆ sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento
- ◆ e possono coprire l'intero importo dei nuovi investimenti.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire della suddetta agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è** il contributo "Nuova Marcora"?
2. **Chi sono i soggetti beneficiari** del contributo?
3. **Quali sono le iniziative** e le **spese ammissibili** al finanziamento agevolato?
4. **Quali sono le caratteristiche dei finanziamenti agevolati** concedibili?
5. **Come fare** per presentare la **domanda di accesso** al finanziamento agevolato?
6. **Come vengono erogati i finanziamenti** agevolati?
7. **Come devono essere effettuati i pagamenti delle spese** oggetto di finanziamento?

8. **Quali** sono i **criteri di valutazione delle domande**?
9. **Quali** sono gli **ulteriori obblighi** delle società cooperative?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHE COSA È IL CONTRIBUTO “NUOVA MARCORA”?

**R.1.** L'agevolazione consiste in un **regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative**<sup>19</sup>.

Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di **concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative** continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal Ministero a cui è affidata l'attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, **al fine di assicurare** al "piano d'impresa" delle società cooperative **un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria**, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.

I termini e le modalità di presentazione delle **domande** per l'agevolazione sono poi stati definiti dal [Decreto direttoriale del 31 marzo 2021](#), che qui vedremo nel dettaglio.

### D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO?

**R.2.** Possono beneficiare delle agevolazioni le **società cooperative di produzione e lavoro e sociali**<sup>20</sup> di piccola e media dimensione:

- ◆ regolarmente **costituite e iscritte nel Registro delle imprese**.  
Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all'articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;
- ◆ che si trovano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali** e che **non si trovano** in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà**, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
- ◆ operanti in **tutti i settori produttivi**.

<sup>19</sup> Istituito inizialmente dal decreto ministeriale 4 dicembre 2014, le cui disposizioni sono state sostituite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.

<sup>20</sup> di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.



Sono **escluse** dal beneficio, le società cooperative che:

- ◆ rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- ◆ non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

### D.3. QUALI SONO LE INIZIATIVE E LE SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO?

**R.3.** Come abbiamo detto, le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative.

I **finanziamenti** possono essere concessi, **alternativamente**, a fronte:

- a) della **realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento** agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'articolo 17 del Regolamento di esenzione o, nel caso di settori esclusi dall'applicazione del predetto regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all'attività di produzione agricola primaria) o 17 (investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli) del Regolamento esenzione agricoltura ovvero dal Regolamento de minimis pesca.

L'elenco delle **iniziative agevolabili** e le relative **spese ammissibili** sono riportati **nell'Allegato 1 - Spese e iniziative ammissibili** in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile:

- ✓ Tabella 1A: Iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di esenzione "**Aiuti agli investimenti a favore delle PMI**";
  - ✓ Tabella 2A: Iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di esenzione agricoltura dirette **all'acquisizione di attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria**;
  - ✓ Tabella 3A: Iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di esenzione agricoltura dirette alla **trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli**;
  - ✓ Tabella 4A: Iniziative ai sensi del Regolamento de minimis **pesca** dirette alla realizzazione di programmi di investimento.
- b) di **esigenze di liquidità aziendale**, direttamente finalizzate all'attività di impresa<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili in funzione dell'attività d'impresa e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

## FINANZIAMENTI RICHIESTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO SPESE AMMISSIBILI E NON

Per le iniziative agevolabili di cui sopra alla lettera a), fermo restando quanto riportato nelle singole Tabelle dei regimi di aiuti applicabili, **sono ammissibili le spese** che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino **sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato** alle società finanziarie.

Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.



Sono in ogni caso escluse **le spese**:

- ◆ riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- ◆ di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
- ◆ per beni relativi all'attività di rappresentanza;
- ◆ relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'attività di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all'attività d'impresa;
- ◆ relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
- ◆ relative a commesse interne;
- ◆ relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.



I programmi di investimento devono essere **conclusi entro 36 mesi** dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo proroga motivata fino ad un massimo di 18 mesi dalla scadenza del termine.

## FINANZIAMENTI RICHIESTI PER ESIGENZE DI LIQUIDITA' SPESE AMMISSIBILI E NON

I finanziamenti **per esigenze di liquidità aziendale** di cui sopra alla lettera b), **possono essere**

**concessi:**

- ◆ per esigenze connesse alla **realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi** dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie e che devono essere completati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo articolo 6. Il finanziamento sarà commisurato alle spese ancora da sostenere per il completamento dell'investimento e alle eventuali spese già sostenute e non ancora pagate alla predetta data.  
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per tale finalità, le società cooperative devono fornire, nell'ambito del piano di attività per esigenze di liquidità, dettagliate informazioni in ordine alle **caratteristiche, alle finalità e alla dimensione finanziaria del programma di investimento già avviato.**
- ◆ per esigenze di finanziamento del **capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa** commisurate **su un arco temporale di 12 mesi.** Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per tale finalità, **le esigenze di capitale circolante devono essere adeguatamente giustificate** dalle società cooperative nell'ambito del piano di attività per esigenze di liquidità, e commisurate alle seguenti voci di spesa:
  - ✓ materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
  - ✓ servizi e beni necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
  - ✓ godimento di beni di terzi;
  - ✓ costi per il personale.

**D.4. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CONCEDIBILI?****R.4. I finanziamenti agevolati concessi:**

- ◆ hanno **durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni**, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- ◆ sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a **rate semestrali** costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- ◆ sono regolati a un **tasso di interesse pari allo zero per cento**;
- ◆ nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;
- ◆ sono concessi per un importo **non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria**, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).



**D.5. COME FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO?**

**R.5.** A partire dal 23 aprile 2021, la richiesta **di finanziamento agevolato e la relativa documentazione** potranno essere presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, **esclusivamente attraverso posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: [cfi@pec.it](mailto:cfi@pec.it).


La domanda per accedere alle agevolazioni deve essere redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato 2 - [Modulo di domanda di finanziamento agevolato](#)**.

Alla domanda deve essere allegato:

- ◆ **piano di attività per investimenti**, oppure **per esigenze di liquidità** (**Allegato 3 - [Piano di attività](#)**)
- ◆ nel caso in cui il **valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00**, **dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale** in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (**Allegato 4 - [Modello di dichiarazione per la richiesta delle informazioni antimafia](#)**).

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, **firmate digitalmente**, sono presentate **esclusivamente attraverso posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: [cfi@pec.it](mailto:cfi@pec.it).

L'impresa è tenuta a comunicare tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.



Ciascuna società cooperativa può presentare **una sola domanda** di finanziamento agevolato **nell'arco di 36 mesi**.

## D.6. COME VENGONO EROGATI I FINANZIAMENTI AGEVOLATI?

**R.6.** Per la **realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati**, il finanziamento agevolato **è erogato per stati di avanzamento lavori**. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono **definiti dal contratto di finanziamento**, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento.

L'erogazione del finanziamento agevolato avviene su **richiesta della società cooperativa beneficiaria**, sulla base dello schema di cui all'**Allegato 5 - [Modulo domanda erogazione finanziamento agevolato](#)**, da trasmettere alle società finanziarie all'indirizzo di posta elettronica certificata [cfi@pec.it](mailto:cfi@pec.it), unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati.

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, **è subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati** ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.

Qualora il beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione alle società finanziarie. Qualora le società finanziarie accertino che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale.

Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento.



Il finanziamento agevolato **può essere erogato anche a titolo di anticipazione**, nei limiti del 25% dell'importo concesso, previa presentazione della richiesta di erogazione di cui all'**Allegato 6 - [Modulo domanda erogazione finanziamento agevolato a titolo anticipazione](#)**.

L'anticipazione erogata è recuperata dalle società finanziarie in quote proporzionali al finanziamento che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori.

La richiesta di erogazione relativa **all'ultimo stato avanzamento lavori** è trasmessa dalla società cooperativa beneficiaria, **entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti**, unitamente alla documentazione di spesa di cui sopra e ad una dettagliata relazione concernente il programma di spesa realizzato, sulla base dello schema riportato in allegato al contratto di finanziamento.

L'erogazione è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva da parte delle società finanziarie, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento.



Le società finanziarie provvedono all'erogazione delle agevolazioni entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa ovvero 90 giorni per l'ultimo stato avanzamento lavori.

Per i **finanziamenti richiesti per esigenze di liquidità**, le società finanziarie provvedono **all'erogazione in un'unica soluzione**.

#### D.7. COME DEVONO ESSERE EFFETTUATI I PAGAMENTI DELLE SPESE OGGETTO DI FINANZIAMENTO?

**R.7.** I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente mediante **bonifici bancari o postali e ricevute bancarie**.

Tutti i conti correnti devono essere intestati alle società cooperative beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità del pagamento anche attraverso **l'indicazione, nell'oggetto della fattura e nella causale di pagamento, del CUP (Codice Unico progetto)** assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "Nuova Marcora", unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.



Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (**macchinari, impianti e attrezzature**), unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata alle società finanziarie anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.

#### D.8. QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE?

**R.8.** Le richieste di agevolazione, corredate della documentazione richiesta, sono valutate secondo l'**ordine cronologico di presentazione**. Nell'ambito dell'attività di valutazione, le società finanziarie verificano la sostenibilità dell'iniziativa proposta determinando, **sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento** agevolato e nel piano di attività per investimenti, nonché sulla base dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, il costo del programma ammissibile nonché la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma.

Per gli interventi a sostegno della liquidità, le società finanziarie verificano l'effettivo fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell'iniziativa sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per esigenze di liquidità.

A seguito delle attività di valutazione e verifica effettuate, CFI adotterà, entro **60 giorni dalla ricezione** della richiesta di finanziamento completa, la **delibera di concessione** del finanziamento ovvero di **rigetto della domanda** (il termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento).

La delibera di finanziamento agevolato sarà condizionata al **positivo esito** delle verifiche previste dal **Codice antimafia**, delle verifiche richieste dal regolamento registro nazionale aiuti, all'accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa, nonché alla verifica della disponibilità delle risorse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

#### **D.9. QUALI SONO GLI ULTERIORI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE?**

**R.9.** Al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate, le società cooperative beneficiarie devono trasmettere alle società finanziarie **una relazione sulle attività svolte** che descriva:

- ◆ il contesto di riferimento,
- ◆ gli investimenti realizzati,
- ◆ i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e sviluppo dell'attività,
- ◆ le ricadute occupazionali.

Per le iniziative di esigenze di liquidità, la relazione dovrà altresì riportare **le modalità di utilizzo del finanziamento erogato**.



La relazione dovrà essere trasmessa, **con cadenza annuale**, a partire **dall'esercizio successivo a quello in cui è intervenuta la completa erogazione del finanziamento** e per **i tre anni successivi**.

## SINTESI AGEVOLAZIONE

| SINTESI DELL'AGEVOLAZIONE E MODULISTICA   |   |
|---|---|
| <b>Soggetti beneficiari</b>   | Piccole e medie società cooperative di produzione e lavoro e sociali nelle quali la CFI – Cooperazione Finanza Impresa acquisisca, o abbia già acquisito, una partecipazione temporanea di minoranza ai sensi della legge Marcora.  |
| <b>Oggetto del finanziamento agevolato</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie,</li> <li>◆ esigenze di liquidità aziendale</li> </ul>  |
| <b>Finanziamento agevolato</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni.</b></li> <li>◆ sono regolati a un <b>tasso di interesse pari allo zero per cento</b>;</li> <li>◆ nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;</li> <li>◆ sono concessi per un importo <b>non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria</b>, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).</li> </ul>                    |
| <b>Invio della domanda</b>  | <p><b>A partire dal 23 aprile 2021</b> invio tramite PEC alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa all'indirizzo: <a href="mailto:cfi@pec.it">cfi@pec.it</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Allegato 2 - <a href="#">Modulo di domanda di finanziamento agevolato</a></li> <li>◆ Allegato 3 - <a href="#">Piano di attività</a></li> <li>◆ Allegato 4 - <a href="#">Modello di dichiarazione per la richiesta delle informazioni antimafia</a> (nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00)</li> </ul> |
| MODULISTICA   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Allegato 1 - <a href="#">Spese e iniziative ammissibili</a></li> <li>◆ Allegato 2 - <a href="#">Modulo di domanda di finanziamento agevolato</a></li> <li>◆ Allegato 3 - <a href="#">Piano di attività</a></li> <li>◆ Allegato 4 - <a href="#">Modello di dichiarazione per la richiesta delle informazioni antimafia</a></li> <li>◆ Allegato 5 - <a href="#">Modulo domanda erogazione finanziamento agevolato</a></li> <li>◆ Allegato 6 - <a href="#">Modulo domanda erogazione finanziamento agevolato a titolo anticipazione</a></li> <li>◆ Allegato 7 - <a href="#">Oneri informativi</a></li> </ul> <p><a href="#">Scarica tutti gli allegati in un unico file zip</a></p> |   |



## Liquidazioni di impresa, dopo il 2014 i libri sociali vanno consegnati al Registro

Per le liquidazioni d'impresa i cui effetti si sono prodotti successivamente al 2014, al termine del procedimento, dopo il deposito del piano di riparto e del bilancio finale di liquidazione, l'istanza di cancellazione dal Registro Imprese comporta sempre la consegna dei libri sociali allo stesso Registro competente per territorio.

A chiarire l'assunto è un appunto del Mise dello scorso 13 aprile ([nota 106345/2021](#)), dove il dicastero di via Boston ha chiarito che la sola ipotesi per la quale la conservazione dei libri sociali può derogare alla predetta regola è quella in cui la procedura straordinaria si sia perfezionata prima del 2014.

La risposta ministeriale nasce da un'esplicita richiesta avanzata da un liquidatore di società che, conclusa la procedura di liquidazione, al termine della quale aveva dichiarato di conservare in proprio i libri sociali (con ciò comprendendosi anche le scritture contabili), si vede raggiungere da una richiesta di rendere "ostensibili" i predetti libri.

Di qui, il quesito teso a conoscere se, qualora un qualsiasi soggetto intenda procedere alla disamina dei libri sociali, il liquidatore, in prima persona, sia obbligato a rendere consultabili i medesimi a chiunque lo richieda.

Il Mise ha innanzitutto evidenziato che la mancata disponibilità dei libri sociali presso il Registro Imprese rappresenta di per se stessa una anomalia rispetto alla procedura imposta dall'articolo 2496 del Codice civile. La circolare dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/C del 18 gennaio 2012 aveva previsto che i liquidatori possono evitare il deposito presso la Camera di Commercio delle "scritture contabili".

Il deposito poteva avvenire anche altrove, purché nel riquadro "note" della domanda di cancellazione venissero indicati la persona e il luogo presso cui le stesse venivano depositate. Si tratta, tuttavia, di una procedura non più confermata dalle nuove istruzioni ministeriali che, invece, in linea con il vigente quadro normativo, a far data dal 2014 ha aggiornato le indicazioni operative e, con la circolare n. 3668/C del 27/02/2014, pag. 35, ha espressamente previsto che il deposito può avvenire solo presso il Registro Imprese competente per territorio.

In particolare, precisa il Mise, il liquidatore, al momento della cancellazione di una società di capitali, è tenuto a dichiarare gli estremi del deposito dei libri sociali presso l'ufficio del registro delle imprese, ovvero l'intenzione di procedere con separato adempimento al suddetto deposito.

Pertanto, conclude il Ministero, la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è incompatibile con il vigente quadro normativo.

Tornando al quesito, per le ipotesi ante 2014, il Mise evidenzia che permane il diritto da parte di terzi di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi ma, in ogni caso, tali da non costituire ostacolo all'esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

|  |  |
|--|--|
| <a href="#">Risposta interpello 255 del 16 aprile 2021</a> | <b>Vendite a distanza</b> di beni nei paesi dell'Unione europea.   |
| <a href="#">Risposta interpello 256 del 16 aprile 2021</a> | <b>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda:</b> modalità di calcolo della riduzione di fatturato nel caso di cessione d'azienda con riserva di proprietà. |
| <a href="#">Risposta interpello 257 del 16 aprile 2021</a> | <b>Cause ostative</b> all'applicazione del regime <b>c.d. forfetario</b> .   |
| <a href="#">Risposta interpello 258 del 19 aprile 2021</a> | <b>Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Svizzera.</b> Applicazione della ritenuta convenzionale ai partecipanti a un fondo fiscalmente trasparente.   |
| <a href="#">Risposta interpello 259 del 19 aprile 2021</a> | <b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi:</b> utilizzo temporaneo dei beni oggetto d'agevolazione all'estero.   |
| <a href="#">Risposta interpello 260 del 19 aprile 2021</a> | <b>Brexit:</b> trasferimento plafond.  |
| <a href="#">Risposta interpello 261 del 19 aprile 2021</a> | Applicazione del <b>Superbonus</b> e Energy Service Company che opera come <b>General contractor</b> .   |
| <a href="#">Risposta interpello 262 del 19 aprile 2021</a> | <b>Sospensione termini di versamento</b> del Decreto Ristori.  |
| <a href="#">Risposta interpello 263 del 19 aprile 2021</a> | <b>Credito d'imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d'azienda.</b>  |
| <a href="#">Risposta interpello 264 del 19 aprile 2021</a> | <b>Contributo</b> a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei <b>centri storici: guida turistica</b> .   |
| <a href="#">Risposta interpello 265 del 19 aprile 2021</a> | <b>Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:</b> trattorie agricole con il relativo equipaggiamento hardware e software.   |
| <a href="#">Risposta interpello 266 del 19 aprile 2021</a> | Ambito soggettivo di applicazione: <b>società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci</b> .  |
| <a href="#">Risposta interpello 267 del 19 aprile 2021</a> | <b>Strumentazione per diagnostica in vitro e</b>   |



---

|  |   |
|--|---|
| <a href="#">Risposta interpello 268 del 19 aprile 2021</a> | <b>esenzione Iva.</b>   |
| <a href="#">Risposta interpello 269 del 20 aprile 2021</a> | Trattamento fiscale <b>compensi erogati nell'anno successivo a quello di maturazione.</b>   |
| <a href="#">Risposta interpello 270 del 20 aprile 2021</a> | Trattamento fiscale <b>premi di risultato erogati</b> ai sensi dell'articolo 1, commi 182-189, legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016) e ss.mm.   |
| <a href="#">Risposta interpello 271 del 20 aprile 2021</a> | Trattamento fiscale del " <b>premio</b> " di euro 100 <b>erogato a personale dipendente</b> che presta la propria attività all'estero.  |
| <a href="#">Risposta interpello 272 del 20 aprile 2021</a> | Trattamento fiscale del <b>Sussidio erogato a professionisti, titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti</b> , dall'ente previdenziale obbligatorio.   |
| <a href="#">Risposta interpello 273 del 20 aprile 2021</a> | Trattamento fiscale <b>dei contributi erogati dalla Regione</b> in favore di <b>lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi.</b>   |
| <a href="#">Risposta interpello 274 del 20 aprile 2021</a> | <b>Aliquota IVA</b> ridotta - <b>Servizi rivolti a minori con bisogni educativi speciali.</b>   |
| <a href="#">Risposta interpello 275 del 21 aprile 2021</a> | Trasferimento delle posizioni individuali dei lavoratori ad altra forma pensionistica complementare - <b>Adempimenti dei sostituti d'imposta.</b>   |
| <a href="#">Risposta interpello 276 del 21 aprile 2021</a> | Adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziario con riferimento agli immobili oggetto di " <b>sequestro antimafia</b> ".  |
| <a href="#">Risposta interpello 277 del 21 aprile 2021</a> | <b>Agevolazioni "prima casa"</b> per l'acquisto nuova abitazione, prima della vendita di immobile sito nel medesimo comune, acquistato mortis causa usufruendo agevolazioni ex articolo 69, comma 3 legge n. 342 del 2000.  |
| <a href="#">Risposta interpello 278 del 21 aprile 2021</a> | Trattamento tributario, di <b>compravendita di terreni aventi natura non agricola</b> nel piano regolatore approvato e adottato, ma anche natura agricola nel piano regolare approvato in salvaguardia, con pari efficacia. |
| <a href="#">Risposta interpello 279 del 21 aprile 2021</a> | Trattamento fiscale relativo alla <b>correzione di errori contabili</b> e corretta determinazione della base  |

---

imponibile ai fini **ACE**.

[Risposta interpello 280 del 21 aprile 2021](#)

Credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano **investimenti in attività di ricerca e sviluppo**.

[Risposta interpello 281 del 21 aprile 2021](#)

Chiarimenti in merito a talune **poste di bilancio** contabilizzate alla data di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

## INTERPELLO 289 DEL 23/4/2021

### **La dichiarazione Iva integrativa consente di recuperare il visto di conformità dimenticato**

Sì alla dichiarazione integrativa per apporre il visto di conformità in precedenza non riportato. Con la [risposta a interpello 23 aprile 2021, n. 289](#) l'agenzia delle Entrate ammette la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale Iva, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito Iva, se spettante, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. Inoltre, trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, le Entrate non ritengono che sia applicabile alcuna sanzione.

Nello specifico il caso è quello di una società svizzera operante in Italia tramite rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972. Nel 2019 l'istante ha presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2018 esponendo una eccedenza Iva a credito chiesta a rimborso, senza tuttavia apporre il visto di conformità. La richiesta è stata archiviata dall'Ufficio, sicché la società presenta interpello interrogando le Entrate circa le possibilità di recupero del credito.

La risposta è pro contribuente. Come già precisato da precedenti documenti di prassi (circolare 32/E/2014, circolare 35/E/2015 e risposte ad interpello 231/E e 292/E del 2020), il contribuente ha diritto di modificare la dichiarazione Iva annuale, relativa al credito chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini dell'accertamento. Tale dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso in cui il contribuente abbia l'esigenza di correggere la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione integrativa. La rettifica è quindi possibile, a condizione che non vi sia stata comunicazione di diniego di rimborso da parte del competente ufficio e non è soggetta a sanzioni.

## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 23.04.2021 AL 07.05.2021

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lunedì <b>26 Aprile 2021</b>  | Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi <b>INTRASTAT</b> .  |
| Venerdì <b>30 Aprile 2021</b> | <b>Le Società</b> e gli enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel <b>settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</b> , che hanno beneficiato della proroga disposta dall'art. 98 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 e dagli art. 9-quinquies e 13-quinquies del D.L. 137 del 28 ottobre 2020, devono provvedere al <b>versamento della 2° o unica rata dell'addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l'anno 2020</b> . |
| Venerdì <b>30 Aprile 2021</b> | I Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali, devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica.  |
| Venerdì <b>30 Aprile 2021</b> | Dal 1° al 30 aprile 2021 invio della <b>dichiarazione per fruire dei benefici fiscali sui consumi di gasolio per uso autotrazione</b> utilizzato nel settore del trasporto del 1° trimestre 2021.<br><a href="#">Nota delle Dogane del 30.03.2021 n. 94008</a>  |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <a href="#">Modello di dichiarazione 1° trimestre 2020 consumi gasolio (formato xls)</a></li> <li>◆ <a href="#">Modello di dichiarazione 1° trimestre 2020 consumi gasolio (formato ods)</a></li> </ul>  |
| Venerdì <b>30 Aprile 2021</b> | <b>Soggetti IRES e IRPEF</b> che esercitano attività di <b>produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione</b>  |

**di materiale pornografico** e di incitamento alla violenza, che hanno beneficiato della proroga disposta dall'art. 98 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 e dagli art. 9-quinquies e 13-quinquies del D.L. 137 del 28 ottobre 2020, devono **versare la 2° o unica rata dell'addizionale Ires nella misura del 25%** sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (**c.d. tassa etica**), a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Gli **Intermediari finanziari** devono versare la 2° o unica rata dell'addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato

Venerdì **30 Aprile 2021**

Invio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di **comunicazioni da parte di diversi soggetti**. L'adempimento riguarda, in particolare:

- ◆ le **banche, Sim, Poste Italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie** e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni
- ◆ gli **uffici Marittimi** e gli uffici della Motorizzazione civile - sezione Nautica, per la trasmissione di dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)
- ◆ **l'Ente nazionale aeronautica civile (Enac)**, per la trasmissione dei dati e delle notizie contenuti nel

Registro aeronautico nazionale (Ran) relativi alle iscrizioni di aeromobili e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)

- ◆ **le circoscrizioni aeroportuali**, per la trasmissione dei dati e delle notizie riguardanti gli esercenti di aeromobili e relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)
  - ◆ **i Comuni**, per la trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera
  - ◆ **i gestori di servizi di pubblica utilità**, per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, e dei contratti concernenti i servizi di telefonia (fissa, mobile e satellitare), stipulati con l'utenza nell'anno solare precedente
  - ◆ **le pubbliche amministrazioni** e gli enti pubblici, per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell'anno solare precedente
  - ◆ **gli uffici pubblici**, per la trasmissione dei dati e delle notizie relativi all'anno solare precedente riguardanti gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi
  - ◆ **gli ordini professionali** e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro
-

autonomo, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni

- ◆ **le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni** che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti gli importi liquidati, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
- ◆ **i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani**, per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I **contribuenti di età pari o superiore a 75 anni** in possesso dei requisiti per godere **dell'esonero dal pagamento del canone RAI** devono presentare la **dichiarazione sostitutiva** ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI, allegando copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, e consegnando direttamente ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate oppure spedire a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - 10121 - Torino.

N.B. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

- ◆ [Modello di esenzione canone per gli over 75](#)

- 
- ♦ [Istruzioni per la compilazione del modello di esenzione](#)
- 

Venerdì **30 Aprile 2021**

I contribuenti obbligati al pagamento del **canone di abbonamento alla televisione** per uso privato, per i quali **non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche**, devono provvedere al **pagamento della seconda rata trimestrale (23,93 euro)**. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche. Va indicato il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

---

Venerdì **30 Aprile 2021**

**I contribuenti** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2020, Redditi Persone Fisiche 2020 e Redditi SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione Irap 2020), **che hanno beneficiato della proroga disposta dall'articolo 98 del DI n. 104/2020 e dagli articoli 9-quinquies e 13-quinquies del DI n. 137/2020** devono provvedere al **versamento della 2° o unica rata delle imposte dovute a titolo di acconto per l'anno 2020**.

---

Venerdì **30 Aprile 2021**

I soggetti obbligati ad assolvere **l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari** (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, **per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente**. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24.

---

Venerdì **30 Aprile 2021**

Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica.

---

Venerdì **30 Aprile 2021**

**Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno**

---

**solare** che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito devono **presentare la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Devono altresì provvedere al **versamento del saldo 2020 e della prima rata di acconto 2021 dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti**.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia, devono inviare la Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2021, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che **facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea tramite l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, devono inviare la Comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel primo trimestre 2021, esclusivamente in via telematica.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Le **banche e gli istituti di credito** autorizzati a emettere assegni circolari devono presentare al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del **trimestre solare precedente**, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al



**versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di marzo**, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di **marzo**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I contribuenti esercenti attività d'impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva, obbligati a presentare la **dichiarazione Iva 2021 relativa all'anno d'imposta 2020** devono provvedere all'adempimento esclusivamente in via telematica, direttamente, se abilitati ai servizi telematici *Entratel* o *Fisconline*, o tramite intermediari abilitati.

Venerdì **30 Aprile 2021**

**Le società sportive di calcio** professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di **serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2)** devono comunicare all'Agenzia delle entrate:

- ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti
- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata [dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it)

Venerdì **30 Aprile 2021**

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2020 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e**

**paramedica** per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello SSP](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

---